

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Si conviene quanto segue:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in polizza;
- l'assicurazione è prestata per le singole Partite, per le somme e/o massimali indicati in polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie eventualmente ivi previsti o nelle presenti Condizioni di Assicurazione;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le Partite per le quali è stata indicata la somma assicurata o precisato il massimale e corrisposto il relativo premio;
- le definizioni contenute nel glossario della Nota informativa hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE I - DANNI ALLE COSE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscano, durante il periodo coperto dall'assicurazione, le cose assicurate, quali descritte nella scheda di polizza e poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione dei lavori, da qualunque causa determinati, salve le esclusioni e le delimitazioni di seguito indicate.

L'obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, **per la parte eccedente l'importo delle franchigie convenute**, dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare e per ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate. La somma assicurata per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possano verificarsi durante la validità della polizza.

Art. 2 - Definizione di sinistro

Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie stabilite per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 48 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno risarcibile a termini di polizza.

Art. 3 - Delimitazioni dell'assicurazione

La Società non è obbligata ad indennizzare:

- 1. i danni causati o riconducibili a mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;**
- 2. i danni causati o riconducibili a inquinamento e/o contaminazione in genere, sia graduale che accidentale, e relative spese; di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno;**
- 3. i danni causati o riconducibili al mancato rispetto di ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione del "macchinario"; né quelli concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confiscate o requisizioni in genere;**
- 4. i danni causati o riconducibili a difetti di cui il Contraente, l'Assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza, o che avrebbero dovuto conoscere, con l'uso della normale diligenza, al momento della stipula della polizza;**
- 5. i danni dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il costruttore e/o il manutentore;**

6. i danni causati o riconducibili a urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato;
7. i danni causati o riconducibili allo smontaggio e/o alla manutenzione del "macchinario";
8. i danni causati o riconducibili a deperimento, logoramento od usura, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o che siano causati dagli effetti graduali degli eventi atmosferici o che consistano in ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione, incrostazioni, ovvero danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
9. gli aumenti del costo di riparazione o di sostituzione in seguito all'applicazione di leggi / ordinanze;
10. i danni causati o riconducibili ad assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazione del "macchinario";
11. i danni causati o riconducibili a difetti di rendimento;
12. i danni a cose in leasing o noleggiate, di cui il locatario sia responsabile per contratto o a termini di legge;
13. i danni a cose assicurate da altre polizze;
14. i danni causati o riconducibili a lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento;
15. i danni causati o comunque riconducibili a guasti elettrici od elettronici del macchinario o a malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati, perdita o alterazione di dati, perdite di schede, dischi, nastri, CD ROM, ed altri supporti informatici;
16. i danni causati o riconducibili all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione del macchinario;
17. i danni causati o riconducibili a improprio funzionamento del macchinario o a intenzionale sovraccarico o a "esperimenti" che comportino imposizione di condizioni anormali di funzionamento;
18. le spese di manutenzione, aggiornamento e miglioramento del macchinario;
19. i danni causati o riconducibili a muffa, fanghi, contaminazione o roditori;
20. i danni a tubazioni e cavi interrati;
21. i danni causati o riconducibili a dolo o colpa grave dell'Assicurato;
22. i danni a linee di distribuzione o trasmissione di energia.

La Società non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari:

23. Guasti alle macchine.
24. Qualsiasi tipo di danno indiretto.
25. Danni causati da vizi di materiale, errori di progettazione o di calcolo.
26. Gli impianti e le opere preesistenti.
27. I costi di demolizione e di sgombero.
28. I maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità.
29. I danni verificatisi durante il periodo di manutenzione.
30. I danni verificatisi durante il periodo di manutenzione estesa.
31. Il macchinario, i baraccamenti e le attrezzature di cantiere.

Art. 4 - Somma assicurata - Variazioni di rischio - Assicurazione parziale

Premesso che la somma assicurata alla partita 1) della scheda di polizza deve corrispondere:

- al valore di rimpiazzo a nuovo di tutti gli impianti e i macchinari da installare;
- a tutti i costi di installazione e montaggio compresi noli, utili e dazi doganali;
- a ogni e qualsiasi altro importo concernente gli impianti e le opere da assicurare, compresi lavori a corpo, a misura, prestazioni a consuntivo e lavori in economia;

si stabilisce che:

a) in caso di esistenza di contratto di appalto, deve essere assicurato un importo pari al prezzo contrattuale dell'opera più il prezzo delle macchine, degli impianti e dei materiali forniti dal Committente, il tutto da

aggiornare durante il corso e alla fine dei lavori con l'inserimento degli importi pagati all'appaltatore per revisioni dei prezzi contrattuali e degli importi relativi ad eventuali perizie suppletive e compensi per variazioni del progetto originario;

b) in caso di assenza di contratto di appalto, deve essere assicurato un importo pari al prezzo stimato che gli impianti o le opere da montare avranno al termine dei lavori; qualora nel corso dei lavori avvengano variazioni - del prezzo delle macchine e degli impianti, dei costi di materiale o manodopera oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino gli impianti o le opere da montare - tali da superare il suddetto prezzo stimato, il Contraente è obbligato ad aggiornare di conseguenza la somma assicurata. Se durante il corso dei lavori si verificano variazioni del progetto originario o degli impianti o dei sistemi di costruzione, il Contraente è tenuto a comunicarle anticipatamente alla Società, che si riserva di render noto se o a quali condizioni mantenere la copertura.

Se al momento del sinistro la somma assicurata copre solo parte dell'importo che doveva essere assicurato, la Società indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

Art. 5 - Modalità degli aggiornamenti della somma assicurata e relativa regolazione del premio

Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata di cui all'art 4 devono essere comunicati alla Società **entro i tre mesi successivi** ad ogni periodo di dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza e, comunque, entro tre mesi dal termine dei lavori; **trascorsi i tre mesi, si applicherà una riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti all'Assicurato per i sinistri successivamente verificatisi.** Sugli aggiornamenti andrà calcolato il premio applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento del rischio o di proroghe di copertura. La Società emetterà le relative appendici di regolazione del premio, che dovranno essere perfezionate entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del premio alla Società, **pena la riduzione proporzionale degli indennizzi** dovuti all'Assicurato per danni verificatisi a partire dalla data di emissione delle appendici e sino al momento del pagamento del premio alla Società, cui la Società ha in ogni caso diritto.

Art. 6 - Riparazioni provvisorie, modifiche, aggiunte, miglioramenti a seguito di sinistro indennizzabile

I costi di eventuali riparazioni provvisorie a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico della Società sempre che tali ricostruzioni costituiscano parte di quelle definitive e non aumentino il complessivo costo di ricostruzione.

I costi inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti non sono comunque indennizzabili.

SEZIONE II – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art. 7 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e - **ferma la detrazione della franchigia stabilita in polizza** - per danneggiamenti a cose di terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in dipendenza dei lavori di montaggio e che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione degli stessi, quali indicati nella scheda, nel corso della durata dell'assicurazione e nei limiti dei massimali convenuti per la Sezione II.

Art. 8 - Definizione di sinistro

Agli effetti della limitazione di massimale e dell'applicazione della franchigia stabilita per ogni sinistro, intendesi per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

Art. 9 - Delimitazione dell'assicurazione

Non sono considerati terzi:

a) **il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;**

- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- d) i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

L'assicurazione non comprende:

- d) i danni al macchinario, baraccamenti e attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed agli impianti preesistenti;
- e) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini del montaggio nel luogo di esecuzione di questo, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969, n. 990;
- f) i danni causati da natanti o aeromobili;
- g) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
- h) i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
- i) i danni derivati da polvere;
- j) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- k) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
- l) i danni da furto;
- m) danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi o dovuti ad interruzioni di forniture e servizi, nonché le perdite dei prodotti.

Sono altresì esclusi (e sono assicurabili solo mediante espresso richiamo in polizza alle relative condizioni particolari):

- n) la Responsabilità Civile Incrociata;
- o) I danni a cose dovuti a vibrazione, a rimozione, a franamento e a cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in genere;
- p) I danni, materiali e diretti a cavi o condutture sotterranee.

Art. 10 - Gestione delle controversie - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintantoché non vengano a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

La Società non riconosce spese da essa non autorizzate. La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI

Art. 11 - Delimitazione causale dei rischi

La Società non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, sommossa, tumulto popolare, sciopero, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

L'assicurazione non comprende inoltre i danni verificatisi a causa di interruzioni o sospensioni - totali o parziali - delle operazioni di montaggio.

Art. 12 - Delimitazione temporale dei rischi

La Società non è obbligata per i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.

Art. 13 - Periodo di copertura

L'assicurazione decorre dalla data fissata in polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul luogo del montaggio. L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito nella scheda di polizza; in caso di esistenza del contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato nella scheda.

In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- b) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- c) presa in consegna od uso delle opere secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico. Dette prove (genericamente definite "collaudo") non possono durare più di quattro settimane.

Qualora intervenga presa in consegna, uso secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico soltanto di parte dell'impianto o di una o più macchine, la garanzia cessa solo per tali parti o macchine, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora ultimate.

Nel caso di cose usate o comunque non nuove, la garanzia cessa con l'inizio del collaudo. Qualora le operazioni di montaggio o di collaudo, comprese nella garanzia prestata, non siano concluse entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un più esteso periodo a condizioni da convenire.

Il premio dell'eventuale proroga rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che il Committente prenda in consegna l'opera assicurata in data antecedente alla scadenza fissata, con apposito atto, come termine dei lavori.

Art. 14 - Cessazione, interruzione, sospensione del montaggio

In caso di cessazione della costruzione, di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi il contratto assicurativo perde di efficacia automaticamente al momento della cessazione o decorso il predetto periodo di interruzione o sospensione, fermo restando il diritto della Società ai premi dovuti; resta fermo l'obbligo del Contraente a darne immediatamente comunicazione alla Società, pena la decadenza del diritto all'indennizzo.

In caso di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi la Società si riserva di concordare la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire. **Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, l'Assicurato, pena la decadenza del diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti a tale periodo di fermo.**

Art. 15 - Ispezione delle cose assicurate

I rappresentanti e i tecnici della Società hanno libero accesso sul luogo dei lavori in qualunque momento, salvo breve preavviso, e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, i documenti e i progetti relativi al rischio, che il Contraente e/o l'Assicurato sono obbligati a porre a loro disposizione.

Art. 16 - Dichiarazioni del Contraente influenti sulla valutazione del rischio

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio.

Art. 17 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve:

- a) darne immediata notizia telegrafica alla Società;
- b) inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
- c) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;
- d) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
- e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

La riparazione può essere subito iniziata dopo l'avviso prescritto al comma a), ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'Art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, può prendere tutte le misure necessarie. In caso di furto o di rapina o di sinistro presumibilmente doloso, l'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l'Autorità di Polizia.

Art. 18 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, sempre che siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.

Art. 19 - Danni - Facoltà di recesso

Avvenuto il sinistro ed anche prima di liquidare l'indennizzo, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata od il sinistro è stato altrimenti definito, **la Società può recedere** mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni da questo contratto; trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento della efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

L'articolo non ha effetto per le opere per le quali esista l'obbligo dell'assicurazione, per le garanzie prestate dalla presente polizza, nel contratto d'appalto.

Art. 20 - Onere della prova

In tutti i casi in cui la Società rileva l'irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico del Contraente il quale intenda far valere un diritto all'indennizzo.

Art. 21 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.

Art. 22 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza - Onere per imposte e tasse

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato, ma con l'intervento del Contraente all'atto del pagamento. Sono a carico del Contraente gli oneri per imposte e tasse, presenti e futuri, comunque connessi alla stipulazione e all'esecuzione della polizza.

Art. 23 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma a), debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società, ovvero alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 24 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 25 - Variazione di rischio

Se durante l'esecuzione dell'opera si verificano variazioni del progetto originario o dei materiali o dei sistemi di costruzione, il Contraente è tenuto a comunicarle anticipatamente alla Società che si riserva di render noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.

CONDIZIONI PARTICOLARI

(operanti solo se espressamente richiamate in polizza, ferme le restanti Condizioni Generali)

SEZIONE I

1. Danni causati da vizi di materiale, errori di progettazione o di calcolo

Sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da errori di progettazione, di calcolo o vizi di materiale manifestatisi durante il periodo di esecuzione delle opere.

Sono tuttavia esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori, nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata.

Si intendono comunque esclusi i danni in serie, intendendosi per tali quelli derivanti da sinistri dovuti ad uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più cose ed in diversi periodi annui di assicurazione.

E' inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'opera ancora da realizzare.

2. Impianti e opere preesistenti

Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 2, i danni materiali agli impianti e alle opere preesistenti alla decorrenza della polizza, presenti nel luogo di esecuzione delle opere, anche di proprietà di terzi, verificatisi in dipendenza della costruzione delle opere assicurate con la presente polizza e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell'assicurazione.

Non si considerano impianti e opere preesistenti le cose assicurabili in partita 1 e le attrezzature, i macchinari e baraccamenti impiegati per l'esecuzione dei lavori.

Per tale estensione e per ogni sinistro lo scoperto o la franchigia e il limite massimo di risarcimento sono pari a quelli fissati nella scheda di polizza.

3. Costi di demolizione e di sgombero

Sono indennizzabili i costi di demolizione e di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate alle partite 1 e 2 e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 3.

4. Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità

Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della SEZIONE I e fino all'importo massimo stabilito, nella scheda di polizza, in percentuale sull'importo indennizzato per detto sinistro.

Se la somma assicurata per la partita colpita dal sinistro è inferiore all'importo di cui all'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione per la partita 1 o al punto 3 dell'allegato per l'assicurazione del macchinario, dei baraccamenti e delle attrezzature di cantiere per la partita 4, anche l'importo indennizzabile per le suddette spese supplementari sarà ridotto nella stessa proporzione.

5. Manutenzione

Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla SEZIONE II, dovuti a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, **ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie stabilite per il periodo di montaggio.**

Il periodo di manutenzione ha la durata indicata nella scheda con inizio dalle ore 24 della data di cessazione della garanzia per la costruzione stabilita ai sensi dell'art 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

6. Manutenzione estesa

Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla SEZIONE II, dovuti a causa risalente al periodo delle operazioni di montaggio, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, **ferme le limitazioni di polizza, nonché le franchigie stabilite per il periodo di montaggio.**

Il periodo di manutenzione ha la durata indicata nella scheda di polizza con inizio dalle ore 24 della data di cessazione della garanzia per le operazioni di montaggio stabilita ai sensi dell'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Durante il suddetto periodo la Società **non risponde dei danni causati** da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione e di calcolo.

7. Macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere

L'assicurazione del macchinario, dei baraccamenti e delle attrezzature di cantiere è regolata sulla base di quanto disposto dal relativo allegato di polizza.

SEZIONE II

8. Pluralità di Assicurati - Responsabilità civile incrociata

Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, **con le delimitazioni di cui agli artt. 9 e 11 e fermo restando che la somma delle indennità a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza.**

Nel caso in cui si verificano danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla SEZIONE I - partite 1 e 2, non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della SEZIONE II.

9. Rimozione, franamento o cedimento di terreno

Sono risarcibili, nell'ambito dei massimali convenuti in polizza alla SEZIONE II, i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere.

Resta tuttavia a carico dell'Assicurato, per ogni sinistro, lo scoperto e relativo minimo riportati in polizza.

CONDIZIONI SPECIALI

(operanti solo se espressamente richiamate in polizza, ferme tutte le restanti Condizioni Generali)

1. Guasti alle Macchine

A parziale deroga dell' art. 3 n. 23 delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - SEZIONE I DANNI ALLE COSE, ferme restando tutte le altre esclusioni previste in detto articolo, la Società si obbliga a indennizzare i guasti accidentali all' impianto assicurato, anche se di proprietà di terzi, purché collaudato e pronto per l'uso cui è destinato, da qualunque causa accidentale determinati, salve le esclusioni di seguito indicate.

Tale garanzia, ove operante, decorre dalla consegna del macchinario e dalla presa in carico da parte del committente, purché collaudato e pronto all'uso cui è destinato. La garanzia scade 12 mesi dopo il suddetto giorno di decorrenza.

Sono esclusi:

- 1. I danni causati o riconducibili a incendio o derivanti dall'opera di spegnimento e di demolizione conseguente a incendio; esplosione e scoppio; colpo diretto di fulmine, furto o tentativo di furto; crollo dell'edificio, cedimento del terreno o delle fondamenta; frane; straripamenti; allagamenti; acqua condotta; valanghe; trombe marine, trombe d'aria e cicloni; terremoti, eruzioni vulcaniche, eventi naturali in genere;**
- 2. I danni causati o riconducibili a collaudo, intenzionale sovraccarico o a esperimenti che comportino imposizione di condizioni anormali;**
- 3. I danni causati o riconducibili a difetti e deficienze che esistevano già all'atto della stipula dell'assicurazione, erano a conoscenza dell'Assicurato o di un suo dipendente responsabile e non vennero resi noti alla Compagnia;**
- 4. I danni causati o riconducibili a deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte del macchinario o impianto causato dal suo naturale uso o funzionamento, ruggine, corrosione, graduale deterioramento conseguente a condizioni atmosferiche, attacco da acidi, scalfitture altrimenti prodotte a superfici verniciate o lucidate;**
- 5. I danni causati o riconducibili a impedimento all'uso e forzata inattività;**
- 6. I danni causati o riconducibili ad atti di guerra, invasioni, misure di potenze straniere, ostilità (dichiarazione di guerra), guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, poteri militari o poteri usurpati, confische o distruzioni per ordine di qualsiasi Governo o Autorità legalmente costituita, tumulti, scioperi, serrate, sommosse civili o di persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o di persone malintenzionate che agiscono per conto di o in accordo a organizzazioni politiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;**
- 7. I danni causati o riconducibili ad esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;**
- 8. I danni causati o riconducibili a dolo o colpa grave dell'Assicurato o dei suoi dipendenti;**
- 9. I danni causati o riconducibili ad incidenti fortuiti di funzionamento quali errata messa a punto, allentamento delle parti, vibrazioni, sollecitazioni anormali, tormento molecolare, forza centrifuga, velocità eccessiva, difettosa o accidentale mancanza di lubrificazione, grippaggio, colpo di ariete, surriscaldamento, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione;**
- 10. I danni causati o riconducibili a difetti di corrente elettrica conseguenti a eccessivo o insufficiente voltaggio; deficienza di isolamento, corti circuiti, circuiti aperti o arco voltaico, effetti di elettricità statica, scoppio di trasformatori, di interruttori in aria o in olio.**

La Società non è altresì obbligata ad indennizzare:

- 11. I danni a parti intercambiabili accessorie e utensileria in genere; a matrici; stampi; crivelli; corde, cinghie, catene, nastri di trasmissione e simili, batterie elettriche, pneumatici, fili e cavi**

di collegamento, tubi flessili, materiali di congiungimento e guarnizione e tutte le parti non metalliche ad eccezione degli isolanti dei conduttori di elettricità;

12. I danni alla parte della macchina affetta da errori di progettazione o di calcolo e vizi del materiale, nonché il rimborso dei costi di eliminazione degli stessi, anche se non danneggiata. Si intendono comunque esclusi i danni di serie, intendendosi per tali quelli derivanti da sinistri dovuti ad un stesso difetto, anche se manifestatosi in più cose ed in diversi periodi annui di assicurazione. È inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo.

13. Difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:

- a. Controlli di funzionalità;
- b. Manutenzione preventiva;
- c. Eliminazione dei malfunzionamenti e dei difetti a seguito di usura;
- d. Eliminazione dei danni e difetti (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna.

2. Danni indiretti

2.1 A parziale deroga dell'art. 3 comma 24 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - SEZIONE I DANNI ALLE COSE la Società si obbliga a indennizzare le perdite di profitto per interruzione o diminuzione della produzione riconducibili ad un sinistro di cui alla condizione speciale - GUASTI ALLE MACCHINE, **a condizione che il sinistro sia indennizzabile ai sensi della predetta condizione speciale e l'impianto sia certificato da organismi autorizzati come conforme alle vigenti prescrizioni di legge e ai codificati principi di buona costruzione e installazione.**

Tale garanzia, ove operante, decorre dalla consegna del macchinario e dalla presa in carico da parte del committente, purché collaudato e pronto all'uso cui è destinato. La garanzia scade 12 (dodici) mesi dopo il suddetto giorno di decorrenza.

2.2 Pagamento dell'indennizzo

a) La Compagnia si impegna, salvo quanto previsto alla successiva condizione c), a versare all'Assicurato l'indennizzo dovuto in base alla presente polizza relativo all'interruzione dell'attività operativa, trenta giorni dopo la determinazione (accordo) finale dell'importo dovuto.

b) L'Assicurato, trenta giorni dopo che la Compagnia abbia riconosciuto l'indennizzabilità del sinistro, potrà richiedere come pagamento /i anticipato / i l'importo/ gli importi minimo/i che la Compagnia riconoscesse come pagabile/ i;

c) La Compagnia sarà autorizzata a posticipare il pagamento dell'indennizzo oltre il periodo definito al punto a) di cui sopra nel caso in cui:

I. esistano dubbi circa il diritto dell'Assicurato all'indennizzo: in tal caso, il pagamento sarà dovuto soltanto quando l'Assicurato fornirà la prova necessaria o la Compagnia riconoscerà l'indennizzabilità del sinistro;

II. a seguito di qualsiasi perdita o danno ovvero di interferenze o interruzioni dell'attività assicurata, siano state avviate indagini dall'Autorità competente nei confronti dell'Assicurato: in tal caso, il pagamento sarà dovuto soltanto al termine di tali indagini, fermo restando che se l'Assicurato verrà condannato per qualsiasi reato rispetto a qualunque richiesta di indennizzo in base alla presente polizza assicurativa, la copertura contemplata dalla presente sezione non avrà effetto.

2.3 Periodo massimo di indennizzo

L'assicurazione è convenuta per un periodo massimo di indennizzo di ... giorni, al netto della franchigia riportata in scheda di polizza e a decorrere dalla data del sinistro.

2.4 Sospensione dell'assicurazione

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE EAR SINGOLA

In caso di inattività dell'impianto per cause diverse da quelle previste dalla presente polizza, l'assicurazione è sospesa fino al momento in cui l'attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa. Quando l'inattività dell'azienda è parziale, l'assicurazione ha effetto limitatamente a quella parte della stessa che continua ad essere in attività.

Il premio annuale in corso rimane acquisito per intero dalla Compagnia.

FACSIMILE